

NN. 1/09 A.S.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

- 1) dott. Luca Marini Presidente
- 2) dott.ssa Rita Rigoni Giudice rel.
- 3) dott. Andrea Fidanzia Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 8.7.1999 n. 270 della società VINYLS ITALIA S.P.A., introdotto con ricorso depositato in data 28.5.2009.

Visto il ricorso presentato in data 28.5.2009 da VINYLS ITALIA S.P.A., con sede in Venezia-Marghera, via della Chimica 5, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/99;

letti gli atti e gli allegati prodotti con il ricorso ed in corso di istruttoria preliminare;

sentito dal Giudice Delegato, nell'udienza istruttoria preliminare in data 16.6 e 18.6.2009 l'amministratore delegato della società, Diego Carmello, che ha insistito nella propria istanza;

Sent. 64/09  
Cron. 161/09  
Reg. 362/09

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a flourish or a specific symbol, located on the right side of the page.



visto il parere scritto fatto pervenire dal Ministero dello Sviluppo Economico in data, con il quale si è espresso parere favorevole in ordine all'avvio del procedimento di insolvenza per la s.p.a. VINYLS ITALIA S.P.A.;

ritenuto che VINYLS ITALIA S.P.A. è imprenditore commerciale, avente ad oggetto l'attività di produzione e commercio di prodotti chimici;

rilevato che detta impresa è risultata occupare, alla data del ricorso n. 423 dipendenti e nell'anno antecedente una media comunque superiore alla soglia minima di 200 dipendenti come prevista dal D.Lgs. n. 270/99, avuto riguardo al libro matricola prodotto dalla società ricorrente e alla dichiarazione prodotta come doc. 7 ed esaminata anche dal Ministro dello Sviluppo Economico;

rilevato, altresì, che la società ricorrente, come risultante dal bilancio al 31.12.2008 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.5.2009 (dimessa all'udienza del 16.6.2009), presenta un'esposizione debitoria (pari a Euro 136.059.539,00) superiore ai due terzi sia dell'attivo patrimoniale (pari a Euro 140.400.956,00);

considerato, poi, quanto al requisito di cui all'art. 2, lett. b), seconda parte del D.Lgs. citato, che dal bilancio al 31.12.2008 risultano ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni di importo pari a Euro 252.495.590 (di talché l'ammontare dei debiti sarebbe inferiore ai due terzi di detto importo);

ritenuto, peraltro, che a parere di questo Collegio debba essere presa in considerazione anche la situazione patrimoniale al 28.2.2009 e quindi quella al 31.5.2009;



rilevato che da tali situazioni contabili emergono ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni, rispettivamente di Euro 20.696.282,00 e di Euro 46.350.244,00;

considerato che dalla relazione sulla gestione al 28.2.2009 si legge (pag. 6 doc. 6): che alla ripresa dell'attività produttiva a gennaio 2009, a causa di ritardo nelle forniture delle materie prime, vi è stato anche un ritardo nel riavvio della produzione, ciò che ha provocato una significativa riduzione delle vendite; che va aggiunta anche la congiuntura sfavorevole del mercato che già aveva caratterizzato il 2008 ed è proseguita nel 2009 con un mercato quindi "molto fiacco e clienti particolarmente attenti nella gestione delle proprie scorte";

rilevato, poi, che nella stessa relazione si dà anche atto che i volumi di vendita cominciano a febbraio a dare positivi segnali di ripresa, pur evidenziando la presenza di una corsa al ribasso dei prezzi di vendita;

rilevato, peraltro, che sulla base della situazione patrimoniale al 31.5.2009, un tale trend positivo e auspicato nella relazione della gestione al 28.2.2009, non risulta avere trovato adeguato riscontro, atteso che, dopo tre mesi, i ricavi da vendite e prestazioni sono passati (come sopra indicato) da Euro 20.696.282,00 a Euro 46.350.244,00, con un incremento medio mensile decrescente;

ritenuto, dunque, che alla luce dei surriportati dati, la proiezione dei ricavi derivanti dalla produzione e dai servizi nell'ambito dell'esercizio si profila tale da concretare il presupposto di cui all'art. 2, lett. b), ultima parte citato (considerando un trend analogo ai primi cinque mesi, si avrebbe a fine anno un volume di ricavi pari a Euro 111.240.585);

ritenuto che, tale visuale in prospettiva, si confà alla *ratio* della disciplina della procedura concorsuale invocata;

rilevato, invero, che la finalità della procedura è quella della conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, attuata mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali (art. 1 D.Lgs. n. 270/99) delle grandi imprese e ciò in vista della preservazione dei livelli occupazionali e dell'esigenza di soddisfacimento dei creditori attraverso o per effetto della procedura;

rilevato, invero, che il legislatore ha considerato l'importante impatto sociale determinato dalla situazione di insolvenza di un'impresa di grandi dimensioni e la salvaguardia che tale impresa merita, laddove presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (art. 27 D.Lgs. n. 270/1999);

considerato, dunque, che in tale ottica non può essere preso in considerazione (ai fini di valutare i presupposti di cui all'art. 2 del D.Lgs. citato) un elemento statico (i ricavi di cui all'ultimo bilancio d'esercizio) a fronte di un andamento necessariamente dinamico qual è quello della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, coniugato all'andamento del mercato di riferimento e generale e che dimostri del tutto inadeguato alla realtà il dato di bilancio, dato che, nel caso di specie, si riferisce a cinque mesi orsono, nel corso dei quali quel dato si è dimostrato superato;

ritenuto, dunque, che la contrazione del valore della produzione e dei ricavi, in proiezione, conferma come concretato il presupposto in esame;

ritenuto che VINYLS ITALIA S.P.A. versi effettivamente in uno stato di insolvenza, considerati, quali indici sintomatici: il fatto che il patrimonio

netto della società al 31.12.2008 ammonta a Euro 10.482.837,00, ancorché la società si sia avvalsa della facoltà offerta dalla manovra anticrisi (art. 15 DL n. 185/08 integrato dall'art. 5 del DL 5/09), rivalutando i beni immobili, creando, così, riserve di patrimonio netto (si veda relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31.12.2008, pag. 6) che sono servite per la copertura parziale delle perdite; il fatto che la perdita di esercizio alla data del 31.12.2008 (sia pur ridotta per le ragioni suesposte) è comunque eccedente il terzo del capitale (pag. 7 della relazione succitata); il fatto che da dicembre 2008 a febbraio 2009 vi sono perdite in formazione che comportano un depauperamento del patrimonio (a febbraio 2009 di Euro 4.084.235,00) e, quindi, ad aprile 2009 un deficit patrimoniale (doc. 7: patrimonio netto ad aprile – Euro 2.679.967,00); il fatto che al 31.5.2009 il patrimonio netto risulta diminuito da Euro 10.482.837,00 a – (meno) Euro 11.350.025, ciò che conferma un evidente rilevante deficit patrimoniale, che si coniuga all'incapacità della società di far fronte alle passività a breve con le attività a breve sin dal 31.12.2008 (si veda relazione sulla gestione, citata, pag. 12), situazione che risulta peggiorare a febbraio 2009 (doc. 6, relazione sulla gestione, pag. 8), fino ad evidenziare un passivo a breve decisamente superiore alle disponibilità a breve ad aprile/maggio 2009; il fatto che un numero rilevante di creditori è ricorso alla procedura monitoria o ha chiesto e ottenuto misure cautelari (si veda doc. "Atti da parte di creditori" dimesso all'udienza del 18.6.2009);

ritenuto, quindi, che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 2 D.Lgs. n. 270/99 per far luogo alla relativa declaratoria ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

visto che il Ministero dell'Industria ha designato quali Commissari Giudiziali: prof. Mauro Pizzigati, ing. Francesco Appeddu; avv. Giorgio Simeone e considerato che la nomina di tre Commissari risulta giustificata dal fatto che la società esercita l'attività in tre distinti stabilimenti dislocati in diverse regioni con differenti problematiche territoriali e che il settore in cui opera presenta profili di particolare delicatezza sotto l'aspetto sia tecnologico che del complesso assetto industriale, ragioni tali da concretare i presupposti dell'eccezionale rilevanza e complessità di cui all'art. 8, 2° co. D.Lgs.n.270/1999;

ritenuto che tali motivazioni siano condivisibili;

P.Q.M.

Dichiara lo stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi della VINYLS ITALIA S.P.A., con sede in Venezia-Marghera, via della Chimica 5, avente ad oggetto l'attività di produzione e commercio di prodotti chimici;

nomina quale Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Rita Rigoni;

nomina i Commissari Giudiziali nelle persone di: prof. Mauro Pizzigati, ing. Francesco Appeddu; avv. Giorgio Simeone;

Ordina a VINYLS ITALIA S.P.A. il deposito in cancelleria, entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza, delle scritture contabili e dei bilanci già non prodotti in sede di deposito di ricorso e di partecipazione all'istruttoria svolta;

assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice il termine di giorni 90 dalla data della

presente sentenza di ammissione dello stato di insolvenza per la  
presentazione in Cancelleria delle relative domande;  
stabilisce che l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato  
passivo si tenga presso questo Tribunale il giorno 13.11.2009 ore 9,30  
davanti al Giudice Delegato dott.ssa Rita Rigoni;  
dispone che la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda ex art. 30  
D.Lgs. n. 270/99, sia affidata ai Commissari Giudiziali;  
manda alla cancelleria per la comunicazione ed affissione della presente  
sentenza nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17 L.F. e 94 D.Lgs. n.  
270/99 e altresì per la comunicazione entro tre giorni al Ministero dello  
Sviluppo Economico.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del 18  
giugno 2009.

Il Giudice Estensore

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

19 GIU. 2009

Venezia, .....

Il Operatore Giudiziario B2  
(Isabella CAMPALLETTO)



per uso  
ufficiale

UNEP Corte d'Appello di Venezia  
Cronologico n.: ABIS/TN/5433  
Riferimento ...: 1/09  
Trasferta : 15,80 - (km: 9+20+52)  
Spese PT : 0,00  
TOTALE : 15,80  
Li' 26/06/2009 L'uff.le Giudiziario

UNEP Corte d'Appello di Venezia - RELAZIONE DI NOTIFICA  
E. 15,80 Rich. del 26/06/2009 Cron. ABIS/TN/5433  
Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. ho per  
ogni legale effetto notificato l'atto che precede a:  
1) VINYL ITALIA SPA  
VIA DELLA CHIMICA, 5 FUSINA 30170 (VE)  
a mani di persona qualificatasi per \_\_\_\_\_

persona qualificatasi per  
*Billini Clivio*  
che ha ricevuto l'atto e  
ha dichiarato di ricevere  
gli atti di notificazione

6 LUG 2009

